

**PREMI**

# Incentivi al 2% per i progettisti

**Patrizia Ruffini**

I tecnici della pubblica amministrazione possono tirare un sospiro di sollievo: con l'approvazione del collegato **lavoro** gli incentivi per la progettazione interna tornano al 2%.

L'articolo 35, comma 3 del disegno di legge approvato definitivamente lo scorso 19 ottobre cancella, infatti, con un tratto di penna la norma colpevole del crollo del 75% dei compensi spettanti per la progettazione (articolo 61, comma 7-bis, Dl 112/2008, introdotto dall'articolo 18, comma 4 sexies, Dl 185/2008). La parola fine arriva dopo un balletto di modifiche fermamente contrastate dall'Unione dei tecnici degli enti locali (Unitel).

La vicenda inizia con la manovra estiva 2008 che introduce l'abbassamento degli incentivi dal 2% allo 0,5% (articolo 61, comma 8, Dl 112/2008). Dopo un primo tentativo (andato a vuoto) di ripristinare il taglio (articolo 1, comma 10-quater, Dl 162/2008), dal 1° gennaio 2009 inizia ad applicarsi la misura ridotta dello 0,5% del valore dell'opera pubblica.

Ora per riportare la voce inserita nei quadri economici delle "nuove" opere al 2% dell'importo posto a base di gara, bisognerà attendere la data dell'entrata in vigore della legge.

Dalla stessa data si aprirà anche una fase densa di nodi applicativi per le attività svolte in epoca precedente. A questo riguardo, tornano utili le indicazioni arrivate 20 mesi fa con riferimento alle attività svolte prima del 1° gennaio 2009, che non erano ancora entrate nella voce incentivi della busta paga. La Corte dei conti (sezione Lombardia

deliberazione 40/2009 e sezione Autonomie deliberazione 7/2009) - fornendo un'interpretazione di fatto dirimente - ha chiarito che l'incentivo va calcolato nella misura vigente nel momento in cui è sorto il diritto alla corresponsione e quindi all'atto del compimento dell'attività, sottolineando che le disposizioni non possono avere efficacia retroattiva e non possono dunque applicarsi anche in quei casi in cui le attività incentivate siano già state compiute. Tradotto: per le fasi effettivamente realizzate e completate prima dell'entrata in vigore del nuovo provvedimento vige la misura dello 0,5%.

È il caso di ricordare che gli enti sono obbligati ad adottare un atto formale di natura regolamentare che stabilisca criteri e modalità certe ed univoche, verificati in sede di contrattazione decentrata, attraverso cui poter identificare: per ogni opera e **lavoro**, la percentuale globale da ripartire in relazione all'entità e alla complessità dell'opera (non potendosi ripartire sempre una percentuale corrispondente al limite massimo del 2%); le percentuali da assegnare ai singoli dipendenti in relazione all'effettivo contributo prestato ed al livello tecnico-professionale; le percentuali da scomputarsi (economie) per attività svolte da professionisti esterni. La presenza di un regolamento che non sia chiaro ed esaustivo va equiparata - secondo i giudici contabili (Corte dei conti Campania, sentenza 14/2010) - alla mancanza del medesimo con la conseguente impossibilità di procedere alla liquidazione dell'incentivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**DOMANDE E RISPOSTE**

## 1 I permessi per i disabili

**Quali tipologie di permessi per l'assistenza a disabili subiscono una stretta dalla nuova legge?**

La novità più significativa è rappresentata dall'abolizione della contemporaneità dei permessi per assistere una stessa persona. Con la nuova disciplina un solo dipendente pubblico ha diritto ai tre giorni mensili di permesso previsti dalla legge 104/1992 per ogni disabile da assistere. Solo nel caso dei genitori di disabili è possibile fruire entrambi dei permessi, ma non nello stesso giorno. Si restringono poi i legami di parentela che danno diritto ai permessi: i tre giorni spettano ora per chi assiste il coniuge, il parente o l'affine entro il secondo grado. I permessi a parenti di terzo grado del disabile sono previsti solo in casi particolari.

## 2 Part time sotto esame

**Quali sono le conseguenze dei nuovi controlli che il collegato **lavoro** prevede sul part time?**

Le norme del collegato **lavoro** rappresentano in pratica un passaggio attuativo delle novità introdotte con il Dl 112/2008. In quella sede è stato previsto che la concessione del part time è a discrezione dell'amministrazione, e non rappresenta un diritto del lavoratore; per questa ragione ora le amministrazioni possono riconsiderare i part time già concessi. La verifica è «una tantum», deve basarsi su principi di correttezza e buona fede e deve tenersi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del collegato **lavoro**.